

Pubblicato il 06/12/2018

N. 02578/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01533/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Sissi Gagliardo (pec: rosalia.sissi.gagliardo@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Maggiore Toselli n. 36/N;

contro

GES.A.P. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano (pec: avv.massimilianomangano@pecavvpa.it), con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

nei confronti

OMISSIS S.r.l. e OMISSIS S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi non costituite in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del verbale di gara n. 1 del 28.06.2018 relativo alla gara CIG 74880473DD bandita da GESAP per l'affidamento del servizio per il prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo Punta Raisi, con il quale le contropartite sono state ammesse alla successiva fase di gara;

- del verbale di gara n. 2 del 16.07.2018, seduta durante la quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara sulla base della presunta assenza del requisito di cui al punto X del bando;
- della comunicazione di esclusione dalla gara, prot. 8329/18, adottata dal Presidente della Commissione e trasmessa all'odierna ricorrente via pec in data 18.07.2018;
- di tutti gli atti successivi (quali delibere e verbali di gara, in seduta pubblica e/o riservata, ivi inclusi quelli riguardanti l'eventuale valutazione delle offerte e l'eventuale aggiudicazione) e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non noto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della nota di diniego di autotutela prot. 8745 del 27.07.2018, con cui la stazione appaltante ha confermato l'esclusione della ricorrente e l'ammissione delle controinteressate;
- nonché degli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio:
 - verbale di gara n. 1 del 28.06.2018 relativo alla gara CIG 74880473DD bandita da GESAP per l'affidamento del servizio per il prelievo, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo Punta Raisi, con il quale le controinteressate sono state ammesse alla successiva fase di gara;
 - verbale di gara n. 2 del 16.07.2018, seduta durante la quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara sulla base della presunta assenza del requisito di cui al punto X del bando;
 - comunicazione di esclusione dalla gara, prot. 8329/18, adottata dal Presidente della Commissione e trasmessa all'odierna ricorrente via pec in data 18.07.2018;
 - tutti gli atti successivi (quali delibere e verbali di gara, in seduta pubblica e/o riservata, ivi inclusi quelli riguardanti l'eventuale valutazione delle offerte e l'eventuale aggiudicazione) ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non noto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di GES.A.P. – Società di gestione dell'Aeroporto di Palermo s.p.a., con le relative deduzioni difensive;

Vista l'ordinanza n. 879/2018;

Vista la memoria conclusiva depositata dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2018, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo in esame la ditta OMISSIS S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi alla procedura aperta indetta da GES.A.P. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Palermo per l'affidamento del servizio per il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'Aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo, Punta Raisi (Cinisi), per la durata di quattro anni, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

La ricorrente ha gravato sia la propria esclusione dalla gara, sia l'ammissione delle altre due ditte, esponendo:

- di avere partecipato a tale gara, alla quale venivano ammesse le due imprese controinteressate (OMISSIS s.r.l. e OMISSIS s.r.l.);

- di essere stata destinataria di richieste di integrazione ai sensi dell'art. 83, co. 9, del d. lgs. n. 50/2016 in relazione ai requisiti previsti dal punto X del bando, producendo la documentazione richiesta;

- che, nonostante l'ulteriore integrazione richiesta, la ricorrente è stata esclusa in quanto la commissione ha ritenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale della predetta non assorbente del possesso dell'autorizzazione *ex art.* 208 del d. lgs. n. 152/2006.

Assumendo l'illegittimità dell'operato della stazione appaltante, si duole della propria esclusione e dell'ammissione delle imprese controinteressate, deducendo l'articolata censura di *INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE CON VIOLAZIONE ART. 3, L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 83, CO. 9, D.LGS. 50/2016 E 10, CO. 1, B), L. 241/1990 PER OMESSA VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI FORNITE IN SEDE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE ARTT. 3, CO. 1, LETT. G) D.P.R. 59/2013 E 216 D.LGS. 152/2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO X DEL BANDO DI GARA, DEL CAPO 4, LETT. C) DEL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL C.S.A. - VIOLAZIONE PRINCIPI DI CORRETTEZZA, MASSIMA PARTECIPAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI E PROPORZIONALITÀ.*

Sostiene la ricorrente che la motivazione della sua esclusione sarebbe illegittima per difetto di istruttoria e per contrasto con gli articoli 3, co. 1, lett. g), del d.P.R. n. 59/2013 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto l'autorizzazione di cui la predetta è in possesso sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto dalla legge di gara.

Sostiene, inoltre, che le due ditte controinteressate non possiedono un'idonea autorizzazione alle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti codice CER 200301.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ai fini dell'ammissione della ricorrente alla gara e dell'esclusione delle controinteressate; chiedendo, altresì, di dichiarare l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica tramite il subentro della ricorrente nel contratto.

Ha, altresì, chiesto la condanna della stazione appaltante al risarcimento per il danno provocato a causa del mancato affidamento e svolgimento del servizio per il periodo in cui lo stesso venga illegittimamente affidato a una delle due controinteressate; in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, oltre interessi e rivalutazione.

B. – Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota con la quale l'amministratore delegato di GESAP S.p.a. ha confermato l'esclusione della ricorrente e l'ammissione delle ditte controinteressate, deducendo le censure di:

1) *DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE*, in quanto l'amministratore delegato si è sostituito alla commissione di gara e al RUP, deputati alla rivalutazione delle operazioni di gara;

2) *ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CON VIOLAZIONE ART. 3, L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 196, 197, 208, 213, 216 D.LGS. 152/2006 E ART. 3 D.P.R. 59/2013 - VIOLAZIONE ART. 83, CO. 8, D.LGS. 50/2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO X DEL BANDO, DEL CAPO 4, LETT. C) DEL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL C.S.A. - VIOLAZIONE PRINCIPI DI CORRETTEZZA, MASSIMA PARTECIPAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI E PROPORZIONALITÀ*, in quanto il diniego di autotutela, adottato senza la convocazione della commissione e senza la supervisione del RUP, è stato adottato in carenza di istruttoria, e integra arbitrariamente, quanto alla disposta esclusione della ricorrente, la motivazione adottata dalla commissione; limitandosi, quanto alle controinteressate, a confermare l'ammissione delle predette senza alcuna confutazione degli argomenti addotti dalla ricorrente.

Ha quindi chiesto l'annullamento anche di tale atto, reiterando tutte le richieste già formulate con il ricorso introduttivo.

C. – Si è costituita in giudizio GES.A.P. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo s.p.a. (d'ora in poi solo "GESAP"), chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato; eccependo l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse con riferimento all'ammissione alla gara delle controinteressate, e l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto proposto avverso un atto avente natura meramente confermativa.

D. – Con ordinanza n. 879/2018 è stata respinta l'istanza cautelare, ed è stata fissata la data della camera di consiglio ai sensi dell'art. 120, co. 6 *bis*, cod. proc. amm..

E. – Con memoria conclusiva la ricorrente ha ribadito le argomentazioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento del ricorso; e con ulteriore memoria ha replicato alle deduzioni della stazione appaltante.

Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018, il Presidente del Collegio ha indicato alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., il profilo della tardività della memoria depositata in data 29 novembre 2018; quindi, su conforme richiesta dei difensori delle parti costituite, presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il complessivo gravame promosso dalla ditta OMISSIS S.r.l. avverso la propria esclusione e l'ammissione delle controinteressate, con riferimento alla procedura aperta

indetta da GES.A.P. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Palermo per l'affidamento del servizio per il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'Aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo, Punta Raisi (Cinisi), per la durata di quattro anni, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 95, D.lgs. 50/2016.

B. – Deve preliminarmente darsi atto della tardività della memoria "di replica" depositata dalla parte ricorrente in data 29 novembre 2018.

Invero, tale scritto difensivo, non replicando a "nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio" depositate da Gesap, ma replicando dichiaratamente alla memoria depositata dalla parte resistente il 21 settembre 2018, avrebbe dovuto essere depositata fino a sei giorni liberi prima della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 120, co. 6 *bis*, cod. proc. amm. e, quindi, non oltre il giorno 27 novembre 2018: di tale memoria, pertanto, il Collegio non terrà conto ai fini della decisione.

C. – Nel merito, si ritiene di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il ricorso introduttivo è infondato, e quello per motivi aggiunti è inammissibile.

D. – L'articolata censura mossa con il ricorso introduttivo è infondata.

Deve premettersi che costituisce circostanza incontestata che la ricorrente - sebbene sia titolare dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) al recupero rilasciata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. g), del d.P.R. n. 59/2013, la quale sostituisce la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d. lgs. n. 152/2006 - non dispone dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti.

In particolare, è documentato in atti che alla ricorrente sia stata rilasciata l'AUA dal Comune di San Cipirello a seguito della presupposta autorizzazione provinciale.

La prospettazione di parte ricorrente è che la predetta sarebbe in possesso del requisito richiesto dalla legge di gara, la quale avrebbe richiesto, alternativamente, l'autorizzazione allo smaltimento o al recupero; e, in tale ultimo caso, l'AUA al posto dell'autorizzazione al recupero.

La prospettazione non può essere accolta, atteso che:

- l'oggetto dell'appalto è l'affidamento per la durata di 48 mesi (quattro anni) del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo Punta Raisi (cfr. punto III del bando di gara);

- il punto X del bando di gara - richiamato dal Presidente della commissione nella nota datata 11 luglio 2018 (in atti), costituente la seconda richiesta di integrazione della documentazione di gara - richiede espressamente il possesso della "*autorizzazione alle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero, in caso di recupero con la procedura semplificata di cui all'art. 216 D. lgs. 152/2006, avvenuta comunicazione inizio attività o di rinnovo della stessa*";

- dello stesso tenore letterale il punto C), n. 3), del disciplinare di gara (pag. 11) e l'art. 5 del capitolato speciale d'appalto (CSA);

- l'art. 4 del CSA (rubricato "DESCRIZIONE DEL SERVIZIO"), a sua volta, descrive il servizio, relativo a "*il prelievo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, prodotti sul sedime aeroportuale e stoccati c/o l'Isola Ecologica, Codice CER del rifiuto 200301.*

La Ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio (prelievo, trasporto, e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, assumendosene la responsabilità sin dal momento del ritiro del rifiuto e sollevando, in tal modo, la GES.A.P. da qualsiasi responsabilità civile che penale”;

- e precisa che “L’appalto include le seguenti attività: ...(omissis)... - smaltimento RSAU in discarica, inclusa attività di pretrattamento per un quantitativo stimato di 1000 tonnellate/anno;

- trasporto per il ritiro e conferimento in discarica della RSU (n. 104 prelievi stimati nell’arco di un anno solare).

I quantitativi dei rifiuti oggetto di smaltimento nell’ultimo quadriennio sono riportati nelle tabelle che si allegano (sub A)...; Ad ogni trasporto finalizzato al conferimento dei rifiuti in discarica, l’Appaltatore si obbliga a rendere disponibile in sito un compattatore sostitutivo e/o a riposizionare il medesimo entro le 24 ore dalla presa in carico.” (cfr. art. 4 CSA).

Dal contenuto della complessiva legge di gara si evince, pertanto, che l’oggetto dell’appalto ricomprende anche lo smaltimento in discarica e, pertanto, il compimento di attività di smaltimento dei rifiuti.

Conseguentemente, la legge di gara, interpretata nel suo complesso e conformemente alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 152/2006, ha richiesto l’autorizzazione allo smaltimento e al recupero dei rifiuti; e, per tale ultima attività, la possibilità di documentarla secondo quanto previsto dall’art. 216 del d. lgs. n. 152/2006, recante la disciplina delle sole operazioni di recupero.

Rispetto a tale oggetto, l’AUA di cui è in possesso la ricorrente non può ritenersi equipollente all’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, necessaria per l’esatta e regolare esecuzione dell’appalto in interesse, atteso che:

- tale autorizzazione attiene esclusivamente al recupero e, rilasciata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. g), del d.P.R. n. 59/2013, sostituisce esclusivamente la comunicazione ai sensi dell’art. 216 del d. lgs. n. 152/2006, come risulta chiaramente dall’art. 3, commi 1 e 5, dello stesso d.P.R. n. 59/2013; per contro, tale atto non sostituisce l’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. n. 152/2006, di cui la ricorrente è carente, potendo la predetta effettuare solo attività di recupero in relazione a determinate tipologie di rifiuti.

Sotto tale profilo è, pertanto, fuori centro la censura con cui si assume che GESAP non avrebbe tenuto conto della competenza delle ex Province all’adozione dell’AUA, atteso che il seggio - ritenendo correttamente necessaria l’autorizzazione allo smaltimento - ha fatto riferimento alla competenza regionale ai sensi dell’art. 196, co. 1, lett. e), e 208, co. 1, del citato d. lgs. n. 152/2006.

Deve ulteriormente osservarsi che, sebbene nella memoria conclusiva parte ricorrente faccia riferimento ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti - in ordine ai quali l’art. 179 del d. lgs. n. 152/2006 pone, in generale, come prioritario il recupero rispetto allo smaltimento - nel caso in esame in concreto l’oggetto dell’appalto ricomprende anche lo smaltimento di una determinata quantità (stimata) di rifiuti.

Tutto quanto finora rilevato consente di superare il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, non solo in quanto il seggio di gara ha effettuato per due volte il soccorso istruttorio, ma soprattutto in quanto la motivazione della preannunciata esclusione era chiaramente evincibile, oltre che dalla complessiva lettura della legge di gara, dalla seconda richiesta di integrazione documentale.

Dalla reiezione della doglianza mossa avverso l'esclusione deriva l'inammissibilità del motivo dedotto avverso l'ammissione delle due ditte controinteressate.

Deve, sul punto, essere richiamato il consolidato orientamento anche del giudice di appello, secondo cui "...l'impresa doverosamente esclusa dalla gara non è legittimata a contestare il suo ulteriore svolgimento, né a dedurre vizi concernenti la posizione dell'aggiudicataria, una volta constatata l'impossibilità di conseguire l'aggiudicazione per difetto dei requisiti d'ammissione e partecipazione, il che le fa assumere una posizione non differenziata né meritevole di tutela, non potendo trarre alcun vantaggio dall'eventuale fondatezza delle censure...(omissis)...

3.5.1. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha specificato che anche se di regola è sufficiente l'interesse strumentale del partecipante a una gara pubblica di appalto a ottenere la riedizione della gara stessa, deve in ogni caso ritenersi che un tale interesse (che non può e non deve essere emulativo) non sussista in capo al soggetto legittimamente escluso dato che tale soggetto, per effetto dell'esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedurali (Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 892; 10 settembre 2010, n. 6546; 29 dicembre 2009, n. 8969; 21 novembre 2007, n. 5925; 13 settembre 2005, n. 4692).

Il suo interesse protetto, invero, da qualificare interesse di mero fatto, non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara.

Anzi, la citata sentenza dell'Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4, ha ribadito ancora che nelle procedure pubbliche di affidamento dei contratti, la legittimazione al ricorso è correlata a una situazione differenziata, in modo certo, come risultato della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, salvi i casi nei quali il ricorrente contesti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura, oppure, in qualità di operatore economico di settore, l'affidamento diretto o senza gara, oppure ancora una clausola del bando automaticamente escludente in relazione all'illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione, situazioni queste, che non ricorrono nel caso concreto.

In tale contesto, ha osservato la Plenaria, la mancata partecipazione alla gara, ostativa all'ammissibilità del ricorso, è del tutto equiparabile alla situazione di chi ne sia stato legittimamente escluso. (si veda di recente Ad Plen. n. 9 del 2014; successivamente Cons. Stato, Sez. V, n. 2256 del 2015)...” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1560; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 5 gennaio 2017, n. 21 e giurisprudenza ivi richiamata).

Va, per completezza, rilevato che, in ogni caso, la ricorrente non ha in alcun modo palesato un interesse strumentale, il quale, del resto, atterrebbe alla riedizione di una gara, per la cui partecipazione difetterebbe sempre in capo alla predetta il requisito di ammissione.

E. – Per quanto attiene all'atto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, ritiene il Collegio che - come dedotto da GESAP - l'atto sia meramente confermativo delle determinazioni assunte dal competente organo (la commissione) e, come tale, del tutto privo di lesività.

Invero - precisato che il nuovo Codice dei contratti, di cui al d. lgs. n. 50/2016, non ha previsto l'istituto del cd. preavviso di ricorso, disciplinato dall'abrogato art. 243 bis del d. lgs. 163/2006 - deve rilevarsi che l'atto adottato dall'amministratore delegato di GESAP S.p.a. non contiene alcuna

nuova valutazione delle posizioni delle contendenti, né una nuova motivazione rispetto a quanto stabilito dal seggio di gara, limitandosi a confermare l'esclusione della ricorrente e l'ammissione delle ditte controinteressate.

Il gravame aggiuntivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

F. – Conclusivamente, il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati; il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile.

Dalla reiezione del complessivo ricorso deriva, *de plano*, la reiezione della domanda risarcitoria.

G. – Le spese di giudizio - ferma la statuizione della fase cautelare - seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di GESAP; nulla deve, invece, statuirsi nei riguardi delle controinteressate, non costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso introduttivo; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna OMISSIS S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di GES.A.P. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo s.p.a quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi delle parti private non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO